



DIREZIONE PROVINCIALE DI: LIVORNO

UFFICIO TERRITORIALE DI: PIOMBINO

Registrazione di Atto Privato

Il 24/09/2024, presso questo ufficio, è stato registrato un Atto con i seguenti riferimenti:

codice ufficio TZY, serie 3, numero 471

data di stipula: 18/09/2024

ident.vo telematico: TZY24L000471000HH per eventuali adempimenti successivi

DATI GENERALI DELL'ATTO

Progr. Negozio	Descrizione del negozio
1	COSTITUZIONE DI ASSOCIAZIONE ED ENTE SENZA CONFERIMENTI

SOGGETTI PRESENTI NELL'ATTO

90042850496				
-------------	--	--	--	--

Importi versati per la registrazione:

Imposta di registro: 200,00

Imposta di Bollo: 0,00

Altre imposte: 0,00

Sanzioni: 0,00

Interessi: 0,00

Modalità di pagamento: Modello F24



YANNUCCI VALELLA
funzionario tributario

Atto Costitutivo dell'Associazione di Promozione Sociale denominata "Prendi l'arte & mettila Ovunque APS"

In data 18/09/2024 alle ore 09:00, presso la sede sociale della costituenda associazione, sita in Piombino (LI), cap 57025, Via G. Garibaldi n. 17 si sono riuniti i Signori:

1. **GARGANO DANIELE** nato a Piombino (LI) il giorno 19/08/1968, residente a Piombino (LI) cap 57025, Via Don Minzoni n. 75, interno 7, cittadino italiano, C.F.: GRGDNL68M19G687I;
2. **FABIANI LUCIA** nata a Piombino (LI) il giorno 05/09/1982, residente a Piombino (LI) cap 57025, Via Don Minzoni n. 75, interno 7, cittadina italiana, C.F.: FBNLCU82P45G687B;
3. **GARGANO ELENA** nata a Piombino (LI) il giorno 06/03/1974, residente a Piombino (LI) cap 57025, Via Don Minzoni n. 75, interno 9, cittadina italiana, C.F.: GRGLNE74C46G687R;
4. **BASSO DILETTA** nata a Piombino (LI) il giorno 06/06/1987, residente a Piombino (LI) cap 57025, Via Vittorio Alfieri n. 22, cittadina italiano, C.F.: BSSDTT87H46G687S;
5. **CORDINI NICOLA** nato a Piombino (LI) il giorno 02/07/1983, residente a Piombino (LI) cap 57025, Via Vittorio Alfieri n. 22, cittadino italiano, C.F.: CRDNCL83L02G687F;
6. **STIPA PAOLO** nato a Campiglia Marittima (LI) il giorno 05/08/1960, residente a Piombino (LI) cap 57025, Via Niccolò Machiavelli n. 37, cittadino italiano, C.F.: STPLA60M05B509E;
7. **NICOLINO ANSELMO CARLO GRATO** nato a Torino (TO) il giorno 11/04/1955, residente a Piombino (LI) cap 57025, Via Giovanni Pascoli n. 16, cittadino italiano, C.F.: NCLNLM55D11L219P;

I presenti designano, in qualità di Presidente dell'Assemblea costitutiva, il Sig. **GARGANO DANIELE** il quale accetta e nomina per assisterlo e coadiuvarlo nella riunione la Sig.ra **FABIANI LUCIA** quale Segretario ed estensore del presente atto.

Il Presidente dell'Assemblea costitutiva illustra i motivi che hanno indotto i presenti a promuovere la costituzione di una associazione e dà lettura dello Statuto contenente le norme relative al funzionamento dell'ente, da considerarsi parte integrante del presente Atto costitutivo, che viene approvato all'unanimità.

I presenti, di comune accordo, *convergono e stipulano* quanto segue:

ART. 1 - È costituita fra i presenti, ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato "Codice del Terzo settore"), una associazione avente la seguente denominazione: **"Prendi l'arte e mettila Ovunque APS"**, da ora in avanti denominata "associazione", con sede legale nel Comune di Piombino (LI) e con durata illimitata.

ART. 2 - L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento prevalentemente in favore di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale, di cui all'art. 5 del Codice del Terzo settore, avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati-

Lo scopo dell'associazione è ampiamente illustrato all'art. 2 dello Statuto.

In particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'associazione intende svolgere:

formazione e sensibilizzazione alle Belle Arti, all'arte scenica e alle arti performative in genere, attraverso laboratori di pedagogia teatrale e artistica, spettacoli ed esibizioni a scopo educativo, sociale, relazionale in vari contesti, con particolare attenzione alle fasce più deboli o con bisogni speciali. Promozione e valorizzazione di beni storici e culturali, attraverso eventi a tema, percorsi esperienziali, di storytelling e di iniziative volte alla fruizione da parte della comunità di suddetti beni.

L'associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

ART. 3 - L'associazione avrà come principi informatori, analizzati dettagliatamente nell'allegato Statuto che fa parte integrante del presente Atto costitutivo: l'assenza di scopo di lucro, lo svolgimento in via principale di una o più attività di interesse generale che ne costituiscono l'oggetto sociale, la democraticità della struttura, l'utilizzo di criteri non discriminatori nelle procedure di ammissione di nuovi associati, l'elettività delle cariche, la gratuità dell'attività svolta dai volontari, la sovranità dell'assemblea, la prevalenza dell'attività di volontariato dei propri associati.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte del Consiglio Direttivo.

In caso di scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, obbligatorio a far tempo dal momento in cui tale Ufficio verrà istituito, e salva destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del terzo settore, secondo quanto previsto dal D. Lgs 117/2017.

ART. 4 - I presenti stabiliscono che, per il primo mandato, il Consiglio Direttivo sia composto da 3 componenti e nominano a farne parte i Signori GARGANO DANIELE, FABIANI LUCIA e GARGANO ELENA, i quali, riunitisi contestualmente, attribuiscono le seguenti cariche:

Presidente: Sig. GARGANO DANIELE;

Vice-Presidente: Sig.ra FABIANI LUCIA;

Segretario e Tesoriere: Sig. GARGANO ELENA.

ART. 5 - Il primo esercizio si chiuderà in data 31/12/2024. I successivi esercizi hanno inizio il 1° gennaio e si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

ART. 6 - Le spese del presente atto, annesse e dipendenti, si convengono ad esclusivo carico dell'associazione qui costituita.

Il Presidente, quale Legale Rappresentante dell'Ente, è autorizzato a compiere tutti gli atti conseguenti alla costituzione della presente associazione di promozione sociale.

Letto, approvato e sottoscritto

Piombino (LI), 18/09/2024

ENTRATE
LIVORNO

Sig. GARGANO DANIELE:

Sig.ra FABIANI LUCIA:

Sig.ra GARGANO ELENA:

Sig.ra BASSO DILETTA:

Sig. CORDINI NICOLA:

Sig. STIPA PAOLO:

Sig. NICOLINO ANSELMO CARLO GRATO:

[Handwritten signatures of the six individuals listed on the left, each on a line.]



AGENZIA DELLE ENTRATE
UFFICIO TERRITORIALE DI PIOMBINO
REGISTRATO SET 2024 al N. 674 Serie 3
ESATTE €
(€ 200,00) DI CUI € per trascrizione



VANNINO RAFFAELLA
Funzionaria Tributaria

Alleg. n. 1



STATUTO

Associazione di Promozione Sociale

ART. 1 (Denominazione, sede e durata)

È costituita, ai sensi del *Codice civile* e del *Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e successive modifiche e integrazioni* (da ora in avanti indicato con l'espressione "Codice del terzo settore"), una associazione senza scopo di lucro, avente la seguente denominazione: **"Prendi l'arte & mettila Ovunque APS"**, da ora in avanti detta "associazione", con *sede legale* nel Comune di Piombino (LI) e con durata illimitata.

La variazione della sede legale nell'ambito del suddetto Comune non comporta modifica statutaria.

L'acronimo APS acquista efficacia con l'iscrizione nel registro unico nazionale del terzo settore (RUNTS).

ART. 2 (Scopo, finalità e attività)

L'associazione non ha scopo di lucro e persegue *finalità* civiche, solidaristiche e di utilità sociale avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati, e svolge, in via esclusiva o principale, le seguenti attività di interesse generale, di cui all'articolo 5, c.1, del Codice del terzo settore, a favore dei propri associati, di loro familiari, o di terzi:

- d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'articolo 5 sopra indicato;
- l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- t) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;
- u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma dell'articolo 5 sopra indicato;
- v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
- z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

In particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'associazione intende svolgere:

formazione e sensibilizzazione alle Belle Arti, all'arte scenica e alle arti performative in genere, attraverso laboratori di pedagogia teatrale e artistica, spettacoli ed esibizioni a scopo educativo, sociale, relazionale in vari contesti, con particolare attenzione alle fasce più deboli o con bisogni

speciali. Promozione e valorizzazione di beni storici e culturali, attraverso eventi a tema, percorsi esperienziali, di storytelling e di iniziative volte alla fruizione da parte della comunità di suddetti beni.

L'associazione può esercitare, a norma dell'articolo 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo i criteri ed i limiti definite con apposito Decreto Ministeriale del 19 Maggio 2021, n. 107.

L'individuazione delle attività diverse sarà successivamente operata da parte dell'Organo di amministrazione.

L'associazione può esercitare, a norma dell'articolo 7 del Codice del terzo settore, attività di raccolta fondi attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il con il pubblico e delle Linee Guida approvate con Decreto Ministeriale del 9 Giugno 2022.

ART. 3 (Ammissione e numero degli associati)

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

Possono aderire all'associazione le *persone fisiche*, altre APS e, a condizione che il loro numero non sia superiore al 50% del numero delle APS associate, altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.

Chi intende essere *ammesso* come associato dovrà presentare all'Organo Amministrativo una *domanda scritta* che dovrà contenere:

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.

L'Organo Amministrativo delibera sulla domanda secondo *criteri non discriminatori*, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La *deliberazione di ammissione* deve essere *comunicata* all'interessato e annotata, a cura dell'Organo Amministrativo, nel libro degli associati.

L'Organo amministrativo deve, entro 60 giorni, motivare la *deliberazione di rigetto* della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo amministrativo, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea o un altro organo eletto dalla medesima, che deliberano sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della loro successiva convocazione.

Lo status di associato ha carattere *permanente* e può venire meno solo nei casi previsti nel successivo art. 5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

ART. 4 (Diritti e obblighi degli associati)

Gli associati hanno il *diritto* di:

- eleggere gli organi associativi
- essere eletti negli organi associativi (se maggiorenni);
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;

- frequentare i locali dell'associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi.

Gli associati hanno l'*obbligo* di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea.

ART. 5 **(Perdita della qualifica di associato)**

La qualifica di associato si perde per *morte, recesso, decadenza automatica o esclusione*.

L'associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, negli eventuali Regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'associazione, può essere *escluso* dall'associazione mediante deliberazione dell'Organo Amministrativo e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.

L'associato può sempre recedere dall'associazione.

Chi intende *recedere* dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione all'Organo di amministrazione, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato.

L'associato può decadere automaticamente dall'associazione, senza necessità di alcuna deliberazione da parte di un organo associativo, per mancato pagamento della quota associativa entro 3 mesi dalla data prevista per il suo pagamento.

I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili. Le somme versate a titolo di quota associativa *non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili*.

Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

ART. 6 **(Organi)**

Sono *organi* dell'associazione:

- l'Assemblea;
- l'Organo di amministrazione;
- il Presidente.

Ai componenti degli organi associativi non può essere attribuito *alcun compenso*, salvo il *rimborso delle spese* effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della loro funzione.

ART. 7

(Assemblea)

Nell'Assemblea hanno *diritto di voto* tutti coloro che sono iscritti, da almeno 1 mese, nel libro degli associati.

Ciascun associato ha *un voto*. Per l'associato di minore età il voto è esercitato dall'esercente la responsabilità genitoriale.

Ciascun associato può farsi *rappresentare* in Assemblea da un altro associato mediante *delega scritta*, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 associati.

Si applicano i co. 4 e 5, art. 2372 del Codice civile, in quanto compatibili.

La *convocazione* dell'Assemblea avviene mediante comunicazione scritta, contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, spedita almeno 8 giorni prima della data fissata per l'Assemblea all'indirizzo risultante dal libro degli associati. La convocazione può anche avvenire tramite messaggio di posta elettronica o affissione dell'avviso in maniera ben visibile nei locali in cui vengono svolte le attività associative.

L'Assemblea si *riunisce* almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio.

Negli altri casi, su convocazione del Presidente, anche su domanda motivata e altresì su richiesta firmata da almeno un decimo degli associati o quando l'Organo di amministrazione lo ritiene necessario.

L'Assemblea ha le seguenti competenze *inderogabili*:

- *nomina e revoca i componenti degli organi associativi* e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- *approva il bilancio di esercizio*;
- *delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi*, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove *azione di responsabilità* nei loro confronti;
- *delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto*;
- *approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari*;
- *delibera lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione dell'eventuale patrimonio residuo*;
- *delibera la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione*;
- *delibera sugli altri oggetti* attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

L'Assemblea *ordinaria* è validamente costituita in *prima convocazione* con la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega, e in *seconda convocazione* qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o in delega.

Si può prevedere l'intervento all'Assemblea anche mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto in modalità elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota, e a condizione che sia espressamente previsto nella comunicazione scritta di convocazione.

Nelle deliberazioni che riguardano l'approvazione del bilancio e la responsabilità degli amministratori, questi ultimi non hanno diritto di voto.

L'Assemblea ordinaria delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

L'Assemblea *straordinaria* modifica lo Statuto dell'associazione con la presenza di almeno il 50% più uno degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati. In *seconda convocazione* l'Assemblea *straordinaria* è validamente costituita qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o in delega.

ART. 8

(Organo di amministrazione)

L'Organo di amministrazione *opera* in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

Rientra nella sfera di competenza dell'Organo di amministrazione tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

In particolare, e tra gli altri, sono *compiti* di questo organo:

- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- predisporre il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- deliberare l'ammissione e l'esclusione degli associati;
- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati.

L'Organo di amministrazione è *formato* da un numero di componenti, compreso tra 3 e 5, nominati dall'Assemblea per la *durata* di 3 anni e sono *rieleggibili* per 3 mandati.

Tutti gli amministratori sono *scelti* tra le persone fisiche associate ovvero indicate, tra i propri associati, dalle ODV o enti associati: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

L'Organo di amministrazione è validamente *costituito* quando è presente la maggioranza dei componenti.

Le *deliberazioni* dell'Organo di amministrazione sono assunte a maggioranza dei presenti.

Si può prevedere l'intervento all'Organo amministrativo anche mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto in modalità elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'amministratore che partecipa e vota, e a condizione che sia espressamente previsto nella comunicazione scritta di convocazione.

Gli amministratori, entro 30 giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'*iscrizione* nel Registro unico nazionale del terzo settore indicando, oltre alle informazioni previste nel co. 6, art. 26 del Codice del terzo settore, a quali di essi è attribuita la *rappresentanza* dell'associazione e precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è *generale*, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel suddetto Registro o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 9 (Presidente)

Il Presidente *rappresenta legalmente* l'associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente è *eletto* dall'Organo di amministrazione tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

Il Presidente *dura in carica* quanto l'Organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato dell'Organo di amministrazione, il Presidente convoca l'Assemblea per il rinnovo degli Organi associativi.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e l'Organo di amministrazione, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.

Il *Vice Presidente* sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 10 **(Organo di controllo)**

L'Organo di controllo, anche *monocratico*, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge.

I *componenti* dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo *vigila* sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei *principi* di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla *adeguatezza* dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il *controllo contabile* nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della Revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro. L'organo di controllo esercita inoltre *compiti di monitoraggio* dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed *attesta* che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad *atti di ispezione e di controllo*, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 11 **(Revisione legale dei conti)**

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l'associazione *deve* nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

ART. 12 **(Patrimonio)**

Il patrimonio dell'associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è *utilizzato* per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche o di utilità sociale.

ART. 13 **(Divieto di distribuzione degli utili)**

L'associazione ha il *divieto di distribuire*, anche in modo *indiretto*, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

L'associazione ha l'*obbligo di impiegare* gli eventuali utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali.

ART. 14 (Risorse economiche)

L'associazione può trarre le *risorse economiche*, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da *fonti diverse*, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di interesse generale di cui all'art. 5 del Codice del terzo settore, proventi da attività diverse di cui all'art. 6 del Codice del terzo settore, e proventi da attività di raccolta fondi di cui all'art. 7 del Codice del terzo settore.

ART. 15 (Bilancio di esercizio)

L'associazione deve redigere il *bilancio di esercizio* annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.

Esso è *predisposto* dall'Organo di amministrazione, viene *approvato* dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e *depositato* presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro il 30 giugno.

L'Organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 2, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa.

ART. 17 (Libri)

L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli *associati*, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- registro dei *volontari*, che svolgono la loro attività in modo *non occasionale*, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione e *vidimato ai sensi della Nota ministeriale n. 12675 del 14 Settembre 2022*;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'*Assemblea*, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'*Organo di amministrazione*, tenuto a cura dello stesso organo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'*Organo di controllo*, se nominato, tenuto a cura dello stesso organo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, se nominati, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Gli associati hanno *diritto di esaminare* i suddetti libri associativi presentando specifica richiesta scritta al Presidente dell'Associazione mediante lettera raccomandata a/r.

ART. 18 (Volontari)

I *volontari* sono *persone* che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari *non può essere retribuita* in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere *rimborsate* dall'associazione soltanto le *spese effettivamente sostenute e documentate* per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo *forfetario*.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Codice del terzo settore. In particolare le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate anche a fronte di una *autocertificazione* - resa ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 - purché non superino l'importo di 10,00 euro giornalieri e 150,00 euro mensili e l'Organo di amministrazione deliberi sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso.

I volontari sono assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi, ai sensi dell'art. 18 del Codice del terzo settore.

La qualità di volontario è *incompatibile* con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

ART. 19 (Lavoratori)

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura anche dei propri associati, fatto comunque salvo quanto disposto dall'articolo 17, comma 5, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore ai limiti previsti dall'art. 36 del Codice del Terzo settore, vale a dire superiore al 50% del numero dei volontari oppure al 5% degli associati.

I lavoratori dell'associazione hanno diritto ad un *trattamento economico e normativo* non inferiore a quello previsto dai contratti collettivi di cui all'art. 51 del Decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. In ogni caso, la eventuale *differenza retributiva* tra lavoratori dipendenti non può essere superiore al rapporto 1 a 8, da calcolarsi sulla base della retribuzione annua lorda. L'associazione rende conto del rispetto di tale parametro nel proprio bilancio sociale o, in mancanza, nella relazione di missione del proprio bilancio di esercizio.

ART. 20 (Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)

In caso di *scioglimento* dell'associazione - deliberato dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati - il *patrimonio residuo* è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore operanti in identico o analogo settore.

L'Assemblea che delibera lo scioglimento provvede anche alla nomina di uno o più *liquidatori* preferibilmente scelti tra i propri associati.

ART. 21 (Rinvio)

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal *Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117* (Codice del terzo settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

Letto, approvato e sottoscritto

Piombino (LI), 18/04/2024

Sig. GARGANO DANIELE:

Sig.ra FABIANI LUCIA:

Sig.ra GARGANO ELENA:

Sig.ra BASSO DILETTA:

Sig. CORDINI NICOLA:

Sig. STIPA PAOLO:

Sig. NICOLINO ANSELMO CARLO GRATO:

Daniele Gargano

Fabiana Lucia

Elena Gargano

Dilettia Basso

Nicola Cordini

Stipa Paolo

Nicolino Anselmo Carlo Grato

